

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **MAGLIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1958

Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione « Molise »

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura, dopo ampia ed esauriente discussione, venne approvato un disegno di legge costituzionale, da me proposto, col quale la scadenza del termine stabilito dalla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione venne stabilita al 31 dicembre 1963. Tale legge, approvata nelle forme costituzionali, in prima e seconda lettura, dai due rami del Parlamento, con la maggioranza di due terzi prevista dall'articolo 133 della Costituzione, venne promulgata dal Capo dello Stato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1958. Pertanto è oggi legge dello Stato.

Come si legge nella relazione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e nei resoconti parlamentari, la finalità di tale disposizione legislativa, fu quella di consentire al Molise di potersi costituire come Regione a sè stante, separata cioè dagli Abruzzi ai quali era stato unito per la norma dettata dall'articolo 131 della Costituzione. Infatti la norma XI delle disposizioni transitorie e finali consente che si possano creare nuove Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo re-

stando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. Non vi è quindi bisogno di una popolazione nel minimo di un milione di abitanti; non occorre sentire il Consiglio regionale; non occorre la richiesta di almeno un terzo delle popolazioni interessate e resta invece fermo l'obbligo di sentire dette popolazioni, nei modi di legge.

Tale norma fu dettata, come si rileva esplicitamente da tutti i verbali dell'Assemblea e delle Sottocommissioni, proprio per il Molise ed è applicabile soltanto a questa Regione, la quale pur non raggiungendo il milione di abitanti, è tuttavia un complesso etnico, storico, geografico e politico nettamente distinto e separato dagli Abruzzi, con caratteri assolutamente suoi.

L'aspirazione del Molise ad una sua autonomia amministrativa è secolare ed è uno dei problemi fondamentali per lo sviluppo ed il progresso di quelle laboriose popolazioni. Il danno che deriva dall'attuale ordinamento è relevantissimo: oggi il Molise, per le varie necessità e funzioni amministrative dipende da ben 8 capoluoghi! Infatti: per il Provveditorato alle opere pubbliche, e per la Corte d'appello dipende da Napoli; per l'Ispettorato compartimentale agrario e per quello della motorizzazione

civile dipende da Pescara; per i Comandi militari e Tribunale militare, da Bari; per le Ferrovie dello Stato da Napoli e da Ancona; per le Belle arti dall'Aquila; per i Monumenti ed antichità da Chieti; per lo Ispettorato compartimentale delle foreste dall'Aquila; per i tratturi da Foggia; per i servizi tecnici erariali da Benevento, e così via. È inutile rilevare come questa aggregazione del Molise ora all'una ora all'altra delle Regioni finitime, quasi sempre arbitraria, ne snaturi la fisionomia e la economia, mentre poi esso è unito solo formalmente agli Abruzzi e non ha con essi nessuna comunione, tranne quella spirituale e certe affettuose tradizioni che ci onorano e ci rendono affini agli abitanti nobili e generosi delle provincie abruzzesi.

Non si tratta pertanto di un desiderio campanilistico nè di una aspirazione che tragga le sue ragioni soltanto dalla tradizione storica, ma di una assoluta necessità di vita, che è stata da tutti riconosciuta, e di un vero atto di giustizia.

Infatti nella seduta del Senato del 25 luglio 1957, e nelle altre in cui il problema fu discusso, furono concordi tutti gli intervenuti nell'approvare le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente e nel dichiarare che l'unione del Molise agli Abruzzi stabilita dall'articolo 131 della Costituzione andava riveduta e modificata. E così anche alla Camera dei deputati. Notevoli poi furono le dichiarazioni dei vari gruppi parlamentari e soprattutto quelle del Governo per la parola autorevole e competente del senatore Bisori. Non è infatti possibile che i molisani possano svolgere la loro vita amministrativa, sviluppare la loro economia, assurgere a quel grado di civiltà e di benessere che oggi manca, essendo una delle regioni più depresse d'Italia, dovendo rivolgersi sempre per qualsiasi provvedimento fuori dell'ambito regionale, con continua difficoltà, con enorme perdita di tempo e dispendio e senza alcuna omogenea uniformità di programmi e di decisioni!

Questo assurdo apparve chiaro ed evidente anche alla Costituente, allorchè la

seconda Sottocommissione dei 75 presieduta dal senatore Scoccimarro propose, aderendo alla richiesta dei rappresentanti del Molise e col pieno solidale consenso di quelli degli Abruzzi, che il Molise fosse considerato come Regione a sè stante. Nella formulazione definitiva dell'elenco dell'articolo 131, per motivi che non è il caso di rilevare e per un mero errore di trascrizione, la proposta non fu mantenuta e per porvi riparo fu poi introdotta la norma di cui alla disposizione XI dettata proprio e solo per il Molise.

E poichè questa aveva valore soltanto per cinque anni e mancavano le norme per sentire le popolazioni interessate, fu approvata la legge costituzionale che prorogò il termine al 31 dicembre 1963.

Nel frattempo è anche intervenuta la legge 10 febbraio 1953, n. 62 sugli ordinamenti regionali, la quale all'articolo 73 stabilisce che le popolazioni vengano sentite, ai fini della disposizione XI, tramite i Consigli comunali e Commissari prefettizi ove manchi la regolare rappresentanza elettiva.

Siamo quindi ora, onorevoli colleghi, nella libera e piena possibilità di soddisfare le legittime esigenze di una popolazione di oltre 400.000 abitanti, la quale chiede con concorde volontà di tutti i partiti politici e di tutte le rappresentanze sindacali, amministrative ed economiche di vedere finalmente, dopo così lunghe ed appassionate discussioni, non già creata una nuova Regione a statuto speciale od un Ente Regione, ma che venga invece riconosciuto al Molise quello che è un suo sacrosanto diritto, una sua assoluta esigenza di vita, staccandolo dagli Abruzzi e riconoscendolo come Regione a sè stante, nella stessa condizione in cui oggi si trovano le altre Regioni riconosciute dall'articolo 131. Naturalmente l'esame della mia proposta dovrà essere preceduto e integrato dalle deliberazioni delle popolazioni del Molise, che dovranno essere su di essa sentite a norma del suddetto articolo 73, nelle forme di legge.

Vi chiedo quindi di voler accogliere il mio disegno di legge che mi sono premu-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rato di presentare, pur scadendo il termine al 1963, perchè il lungo cammino legislativo di una legge costituzionale, gli adempimenti necessari, e l'esperienza del passato consigliano di non attendere ancora. È un impegno che il Parlamento fin dal 1948 ha

assunto verso il popolo del Molise e che oggi deve essere finalmente tradotto in una concreta realtà per dare ad una delle più nobili e generose terre d'Italia con il riconoscimento della sua situazione, la possibilità e la sicurezza del suo avvenire.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

- 1 — Piemonte;
- 2 — Valle d'Aosta;
- 3 — Lombardia;
- 4 — Trentino-Alto Adige;
- 5 — Veneto;

- 6 — Friuli-Venezia Giulia;
- 7 — Liguria;
- 8 — Emilia-Romagna;
- 9 — Toscana;
- 10 — Umbria;
- 11 — Marche;
- 12 — Lazio;
- 13 — Abruzzi;
- 14 — Molise;
- 15 — Campania;
- 16 — Puglia;
- 17 — Basilicata;
- 18 — Calabria;
- 19 — Sicilia;
- 20 — Sardegna ».